

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MARINEO
CONTRATTO DI APPALTO

REP. n. 205/2016

Registrato telematicamente serie 1T n. 10350 PA2

**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI MARINEO - ART. 5 COMMA
2 TER DELLA L.R. N° 9/2010 – PER ANNI CINQUE C.I.G. 6103409470**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno ventotto del mese di settembre , in Marineo nella sede municipale di Corso dei Mille n. 127, avanti a me, Dott. Lucio Guarino, Segretario Generale del Comune di Marineo, autorizzato a rogare, in nome e per conto di detto Ente, atti in forma pubblico–amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

l'Arch. Salvatore Arnone, nato a Marineo (PA) il 26.03.1955, nella Sua qualità di Responsabile dell'AREA TECNICA, giusta determinazione sindacale n. 4/2016, domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale, la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3/c del D.to Lgvo 18/08/2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), interviene al presente contratto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marineo, Cod. Fisc. 86000870823 e P.I.V.A 02957130822, che nel contesto del presente atto, per brevità viene indicata anche "**Amministrazione appaltante**";

il Sig. Taormina Bernardo, nato a Borgetto (PA) il 01/10/1978, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente C.D.A. della Società Consortile Eco Burgus a r.l. con Partita I.V.A. 05660090829 (con sede a Borgetto via De Lisi n. 20) che in prosieguo sarà indicata con la dizione "**Ditta**" detto comparente, identificato con presentazione del Documento Carta d'Identità n. AT 7213341 rilasciato dal Sindaco del Comune di Partinico (PA) il 07/05/2012 in corso di validità.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, col

mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto, per la migliore comprensione del quale,

SI PREMETTE CHE

Con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 30/05/2013 e la n. 74 del 9/08/2013 si è approvato la Delimitazione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) ed il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO del comune di Marineo nell'ambito della sua Delimitazione territoriale;

Con Decreto del Dirigente Generale n° 1663 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 15.10.2014 è stato definitivamente approvato il Piano d'Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale del Comune di Marineo, che il Comune è autorizzato ad attuare attraverso l'affidamento della gestione del servizio a terzi a mezzo di gara di evidenza pubblica;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 16.04.2015, è stato approvato il programma del servizio d'igiene ambientale della R.P.P. per cinque anni, finalizzato all'attuazione del Piano d'Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti dell'ARO del Comune di Marineo, nell'ambito della sua Delimitazione Territoriale, e con la stessa delibera è stato approvato il relativo quadro economico;

Con Determina a Contrarre ex art. 11 del D.Lgs 163/06, del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 51 del 19/02/2015 avente per oggetto "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti – Piano ARO – art.5 comma 2 della L.R. 9/2010" si è proceduto di ricorrere, tramite procedura aperta, all'affidamento del servizio con le modalità previste dallo schema di bando di Gara allegato al piano d'intervento approvato con DDG n. 1633 del 15/10/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua dei Rifiuti, ed ad impegnare la somma di € 2.980.040,50 - IVA esclusa, per il periodo di cinque anni;

in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia con la L.R.12 luglio 2011 n.12 il bando di gara integrale e l'allegato disciplinare sono stati pubblicati sul Sito Internet del Comune di Marineo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, all'Albo del Comune di Marineo dal

23/03/2015 al 13/05/2015 e per estratto pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015, sulla G.U.C.E. in data 25/03/2015 e sulle seguenti testate giornalistiche: Giornale di Sicilia, Italia Oggi e Milano Finanza.

La Gara è stata espletata presso l'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo.

Con Verbale di Gara del 05/10/2015 è stato aggiudicato provvisoriamente il Servizio alla Società Consortile Eco Burgus a r.l. con Partita I.V.A. 05660090829 con ribasso unico percentuale del 10,46 % del prezzo a base d'asta.

il Verbale di Gara è stato pubblicato all'Albo del Comune di Marineo dal 12/10/2015 al 17/10/2015 con Rep. n. 1263.

Che durante la pubblicazione dei suddetti verbali, non è pervenuto alcun ricorso amministrativo e/o giudiziario avverso l'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. n.16 del 3.08.2010;

Con Determina n. 316 del 29/10/2015, rettificata dalla Determina n. 65 del 01/03/2016, si affidava in via definitiva il servizio alla Ditta aggiudicataria per un importo contrattuale al netto di IVA per € **2.875.180,00** (euro duemilioniottocentosettantacinquemilacentottanta/00) IVA esclusa.

In data 19/11/2015 è stato richiesto ai sensi dell'art. 97 comma 1° del D.Lgs n. 159/2011 comunicazione antimafia, con protocollo n. PR_PAUTG_ingresso_0116359_20151119, chiusa con esito negativo.

Si da atto che a comprova dei requisiti di carattere generale e quelli di capacità giuridica, tecnica ed economico finanziaria (previsti dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006), della **Ditta**, si è proceduto tramite l'A.N.A.C. col sistema AVCpass, il 05/05/2016, accertando la **non presenza di Annotazioni**.

certificazione D.U.R.C. a dimostrazione della regolarità contributiva Protocollo INAIL_4257365 del 15/07/2016;

iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per categoria e classifica ;

Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso "*White list*" della Prefettura di Palermo del 18/03/2016;

Vista la necessità e l'urgenza di iniziare immediatamente il servizio, per evitare di interrompere il ciclo di raccolta dei rifiuti, sotto riserva di legge, è stato affidato il servizio di che trattasi con decorrenza 01.04.2016

Successivamente dalla visione aggiornata dell'elenco di cui all'art. 1 Legge n. 190/2012 (*White list*) della Prefettura di Palermo è stato preso atto che la TRADE ECO SERVICE SRL (ditta associata della Società Consortile Eco Burgus a r.l.) non risultava più iscritta in quanto destinataria di provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 84-91 comma 6 del D. Lgs n. 154/2011 dal 18/07/2016;

Preso atto di quanto sopra si dava l'avviso al Consorzio aggiudicatario dell'avvio della procedura per revoca dell'aggiudicazione definitiva del servizio;

La Società consortile Eco Burgus con comunicazione PEC del 22/07/2016 documentava la revoca alla consorziata TRED A ECO SERVICE della gestione del servizio e l'esclusione immediata della stessa dalla compagine societaria;

Con Determina dell'Area Tecnica n. 199 del 03/08/2016 si revocava l'aggiudicazione definitiva;

Con PEC del 09/08/2016 perveniva da parte del Consorzio Eco Burgus diffida a revocare in autotutela la Determina n. 199/2016 e ciò anche alla luce del provvedimento del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3008 del 31/05/2013 dal quale si evince che quanto al comma 2, art. 12 del D.P.R. n. 252/98 debba riferirsi a qualunque tipologia di consorzi volontari, quindi anche ai consorzi stabili;

Con Determina dell'Area Tecnica n. 210 del 11/08/2016 si sospendeva quindi e per le motivazioni in essa contenute l'efficacia della Determina n. 199/2016;

Visto il Verbale dell'Assemblea del 06/09/2016, notaio Francesco Allotta Rep. n. 31412, con cui a seguito dell'esclusione dalla compagnia societaria della Trade Eco Service srl, la Società Consortile Eco Burgus a r.l. risulta essere composta da: Società Cucchiara srl, Società Rubino snc e Società AL.TA Servizi srl. Inoltre assume la carica di presidente il sig. Taormina Bernardo;

Con Determina dell'Area Tecnica n. 232 del 13/09/2016 si revocavano le Determine 199/2016 e 210/2016 e si prendeva atto del Verbale di Assemblea del 06/09/2016, confermando l'aggiudicazione definitiva di cui alle Determine n. 316/2015 e 65/2016;

Che , a tutt'oggi, la Società Consortile Eco Burgus a r.l., la Società Cucchiara srl, la Società Rubino snc e la Società AL.TA Servizi srl risultano iscritte nella *White list* della Prefettura di Palermo;

Preso atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 95 del D.Lgs n. 159 del 06.11.2011,

poichè la ditta destinataria dell'informazione antimafia interdittiva era associata della ditta aggiudicataria estromessa prima della stipula del Contratto;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - L'Amministrazione appaltante, rappresentata come sopra, affida alla Ditta Società Consortile Eco Burgus a r.l. che accetta, e dichiara di accettare assumendone la gestione a proprio rischio, il "Servizio di gestione dei rifiuti – Piano ARO – art.5 comma 2 della L.R. 9/2010" del Comune di Marineo per la durata di cinque anni solari consecutivi a far data dal 01.04.2016.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che **non subappalterà** alcun tipo di lavorazione o servizio.

L'appaltatore sarà tenuto a eseguire i servizi con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, decoro e fruibilità da parte degli utenti, non solo nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi esistenti all'atto dell'assunzione del servizio ma anche in quelli che, entro i confini comunali saranno realizzati successivamente all'avvio del servizio.

A tal fine si impegnerà ad operare per:

- evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito al servizio;
- salvaguardare l'ambiente.

ART. 2 – La Ditta conferma di conoscere integralmente le condizioni dei servizi in ogni sua parte e particolare. La Ditta si obbliga, altresì ad osservare tutte le prescrizioni dal Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 1) e dei Criteri Ambientali Minimi previste dal D.M. 13/02/2014 presentati in sede di gara (allegato 2).

ART. 3 – La Ditta si impegna altresì a realizzare gli interventi si cui alla "Relazione illustrativa degli interventi migliorativi offerti" (allegato 3), prodotta dalla stessa in sede di gara.

ART. 4- Per quanto non espressamente previsto e, comunque, non specificato diversamente dal

capitolato d'appalto e dal contratto, il presente appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'impresa:

- il Codice Civile;
- le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri;
- il Capitolato Generale di appalto delle pubbliche forniture;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune dove sarà eseguito il servizio oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Per tutta la durata dell'appalto l'amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;

per nuove o mutate esigenze della collettività

successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;

estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;

sperimentazione e ricerca.

Suddette esigenze potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti, sulla base dei costi industriali e di mercato, una nuova pattuizione contrattuale integrativa che stabilirà i compensi spettanti all'Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti, nonché i relativi margini per spese generali ed utile di impresa, facendo riferimento all'offerta presentata in sede di gara, e ciò in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016.

L'appaltatore potrà, inoltre, proporre alla stazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

Qualora alla Ditta aggiudicataria venisse richiesto l'estensione dei servizi rispetto alle quantità espresse

nel presente appalto ovvero alla quantità offerte in sede di redazione dell'offerta tecnica da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà riconosciuto solo oltre la franchigia pari al 10%, per cui a fronte di ampliamenti dei servizi richiesti dall'Ente appaltante, all'interno del citato 10%, nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria.

Oltre la franchigia suddetta, i corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le quotazioni offerte in gara dall'appaltatore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara); qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali, questi saranno concordati fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il Comune appartiene, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell'A.R.O. posto a base di gara, che comporta considerevoli variazioni sull'organizzazione del servizio appaltato, l'Amministrazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto, comunque nel rispetto delle previsioni di legge.

In tale ipotesi, nel rispetto delle previsioni di legge, quest'ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi, a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 6 - L'Impresa si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni che, in corso di fornitura, impartirà il Responsabile del Servizio con ordini di servizio, nonché le disposizioni eventualmente emanate da tutti gli Organi statali e/o regionali competenti in materia. L'impresa si obbliga ad osservare e a rispettare le clausole di autotutela previste nel protocollo di legalità "Accordo quadro *Carlo Alberto Dalla Chiesa*" sottoscritto in data 12luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'INPS e l'INAIL.

ART. 7 – Per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Impresa garantisce di disporre di una dotazione di mezzi ed attrezzature tale da poter assicurare il completo rispetto delle modalità e tempi di esecuzione dei servizi previsti dall'appalto. L'Impresa non potrà avanzare giustificazioni per ritardi o omissioni nella esecuzione dei servizi, o richiedere ingiustificati aumenti di prezzo rispetto alle condizioni del Capitolato.

ART. 8 – L'affidamento avrà la durata di cinque anni con decorrenza dal 01/04/2016.

ART. 9 – L'azienda, si impegna a impiegare i mezzi necessari per far fronte al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento sia manuale che meccanizzato.

ART. 10 – In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà, qualora l'appaltatore, diffidato ad adempiere, non vi ottemperi nel termine congruo impostogli dalla stazione appaltante, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, con addebito integrale delle spese all'appaltatore maggiorate del 20% (venti per cento) per oneri di amministrazione.

La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sull'appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito, anche mediante escussione parziale della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali.

Per le esecuzioni d'ufficio la stazione appaltante potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/2006 ed s.m.i. che non sia la società affidataria oppure provvedervi direttamente.

Sono fatte salve le azioni legali esperibili dalla stazione appaltante per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni patiti e patendi.

ART. 11 – L'Appaltatore resta unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi che derivassero dall'esecuzione o dalla condotta del servizio che dovessero apparire riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore medesimo. L'Appaltatore è obbligato durante l'esecuzione del servizio al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nel rispetto altresì del piano per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e

ss.mm.ii. L'Amministrazione Comunale resta espressamente esonerata da ogni responsabilità, sia di carattere civile che penale dipendente, comunque, dal servizio di cui trattasi e dai mezzi impiegati allo scopo.

ART. 12 - L'importo contrattuale complessivo per un importo contrattuale netto di IVA € **2.875.180,00** (euro duemilioniottocostantacinquemilacentottanta/00). Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico del Comune dell'ARO di Marineo.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune dell'ARO di Marineo.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera, spettano al Comune di Marineo.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà eseguito sia per la popolazione insediata all'atto dell'avvio del servizio sia per l'ulteriore che si insedierà nel corso dell'appalto. Variazioni della popolazione che si verificassero dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione che determinassero una variazione del numero di utenze non superiore al 10% non daranno luogo a revisioni o variazioni del canone.

ART. 13 – L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie a condurre il servizio affidato con il presente contratto in modo continuo e regolare, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del contratto, delle quali responsabilità s'intende, quindi, sollevato il personale del Comune comunque e per qualsiasi fine fosse presente presso i luoghi di svolgimento del servizio.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione e potranno impegnare anche le ore notturne.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti da un ampliamento delle zone da

servire ovvero dall'aumento dell'utenza del Comune di Marineo senza aver null'altro a pretendere rispetto alla somma pattuita nel presente contratto. Parimenti, l'Appaltatore si fa obbligo di prendere in carico la gestione di eventuali impianti ritenuti necessari al miglioramento della gestione del servizio di cui il Comune dovesse dotarsi durante il periodo di vigenza del contratto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con integrazione del solo compenso forfetario ove fosse dimostrato che l'assunzione dell'impianto possa comportare nuovi oneri per l'Appaltatore, ovvero attraverso la decurtazione dell'importo contrattuale ove si dimostrasse che gli impianti contribuiscano ad abbattere i costi del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente all'Area Tecnica Comunale, tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale intese nel più vasto significato.

ART. 14 – La fatturazione da parte dell'Appaltatore avrà cadenza mensile posticipata sul servizio espletato.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto;

qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR dall'amministrazione comunale.

Quest'ultima potrà altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte della Stazione Appaltante sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto.

Qualora venga accertato da parte della Stazione Appaltante che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo e/o risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale l'appaltatore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'appaltatore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture.

Qualora l'appaltatore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 15 – Ai fini della riscossione dei crediti si dà atto che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e/o a saldo è lo stesso amministratore unico dell'impresa. Si dà atto, altresì, che l'impresa, con idonea nota agli atti dell'Amministrazione appaltante, ha specificato che i pagamenti dovranno effettuarsi mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato alla stessa ed acceso presso la Banca Credito Siciliano s.p.a. Ag. di Partinico avente le coordinate bancarie IBAN IT22V0301943490000008031181 , e ciò anche in applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, che prevede l'assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutti i movimenti finanziari di qualsiasi importo (incassi e pagamenti), utilizzando il conto dedicato del predetto bonifico bancario. A tal proposito e in ossequio a quanto previsto all'art. 3, comma 7 della già citata L. 136/2010 la persona delegata ad operare sul conto corrente viene indicata nella persona del Sig. Taormina

Bernando, n. Borgetto 01/10/1978.

La decadenza o la cessazione dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, o diversa modalità di accertamento, dovrà, a cura dell'impresa, essere comunicato alla stazione appaltante.

Nel caso di cessione del corrispettivo successivamente alla sottoscrizione del presente atto il relativo atto dovrà contenere specificamente le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.

Si precisa che l'Amministrazione in mancanza delle precedenti indicazioni non assume alcuna responsabilità per pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ART 16 – Ai sensi dell'art. 113 del D.L.gvo 166/2006, a garanzia delle obbligazioni dipendenti dal presente atto, l'appaltatore ha costituito un deposito cauzionale definitivo sino alla concorrenza di €. 150.372,00, mediante polizza fideiussoria n. 50014491000102 emessa il 06/04/2016 dalla Compagnia di Assicurazioni FATA Assicurazioni S.P.A. e vincolata a favore dell'Amministrazione Appaltante.

Si conviene tra le parti che la durata indicata nella polizza deve intendersi meramente presuntiva e la ditta si obbliga a compiere, nei confronti dell'Istituto che ha emesso la fidejussione, tutti gli incombeni necessari a prolungare l'efficacia di essa fino ad un mese dopo la cessazione definitiva del proprio rapporto con l'Amministrazione Appaltante.

Al termine dei trenta giorni della cessazione di ogni rapporto contrattuale, si procederà allo svincolo del deposito cauzionale, sempre che la ditta abbia adempiuto ad ogni proprio obbligo discendente dal presente contratto.

ART.17 – In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici comunali competenti applicheranno le seguenti penalità:

In merito al disordine e/o alla mancanza della divisa del personale sarà applicata una sanzione amministrativa di € 10,00 (dieci/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza;

Mezzi privi del logo della Società appaltatrice e di quello del Comune sarà applicata una sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni mese o frazione

superiore a 15 gg.;

Travasamento di rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore in punti non autorizzati € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ogni menzo sanzionato.

Mancata pulizia punto di travaso rifiuti, da mezzi satellite a compattatore : € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ogni episodio.

Mancata pulizia o ritardata esecuzione della raccolta rifiuti nei giorni stabiliti € 10,00 (dieci/00 euro) per ogni punto di raccolta (porta a porta).

Ogni mancata o ritardata esecuzione del servizio di spazzamento manuale, spazzamento meccanico lavaggio via, piazza o area pubblica: € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni ml. 100 o frazione superiore a ml 50 di strada non spazzata o mq. 500 o frazione superiore a mq. 250 di piazza non spazzata, con un minimo di € 100,00 (cento/00 euro).

Mancata o inadeguata informazione all'utenza circa eventuali spostamenti del giorno di servizio: € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo.

Mancata effettuazione del servizio di raccolta ingombranti/utenza € 50,00 (cinquanta/0 euro).

Ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ogni singolo episodio.

Per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto della raccolta differenziata attivate nel territorio comunale: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per ogni singolo episodio; Tali fatti costituiscono, inoltre, grave inadempimento contrattuale e, qualora il Comune lo ritenga, possono portare alla rescissione del contratto.

Ogni mancata o ritardata trasmissione di dati ed informazioni richieste in forma scritta € 200,00 (duecento/00 euro) per ogni episodio.

Ogni mancata o ritardata comunicazione giornaliera delle schede informative € 100,00 (cento/00 euro) per ogni scheda.

Ogni mancata sostituzione di un mezzo entro i trenta giorni dalla relativa richiesta € 100,00 (cento/00 euro) per mezzo e per mezzo.

Mancata pulizia al termine delle operazioni di carico/scarico del centro raccolta € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ogni episodio.

Impiego nell'esecuzione dei servizi di un numero di persone addette o di mezzi inferiore a quelli previsti € 200,00 (duecento/00 euro) per persona e/o per mezzo al giorno, oltre alla decurtazione dal canone del costo del servizio non effettuato.

Qualsiasi altro servizio non eseguito o non completato adeguatamente € 100,00 (cento/00 euro) per ogni episodio.

Mancata segnalazione presenza ingombranti e beni durevoli (art. 34 comma 12) € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni episodio.

Mancata informazione nei termini previsti dall'art. 2 comma 4 in caso di sciopero € 500,00 (cinquecento/00 euro) per episodio.

Per i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara saranno applicate le stesse penalità se trattasi di servizi già previsti o per tutte le ulteriori inadempienze previste ma non specificamente espresse e quantificate precedentemente, sarà applicata una sanzione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per singolo episodio.

Le penali suddette saranno adeguate con l'indice ISTAT.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, entro 5 gg dall'inadempienza stessa, da parte del responsabile del servizio dell'Ente, trasmessa a mezzo di PEC, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare obiezioni con proprie motivate controdeduzioni, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.

Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempienze la ditta appaltatrice dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta (PEC) di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta appaltatrice, a richiesta dell'amministrazione comunale, dovrà essere in grado di documentare le giustificazioni adottate per la non corretta esecuzione del servizio.

Accertata la responsabilità dell'esecutore del servizio, l'applicazione delle penali potrà essere effettuata

dall'Ente mediante compensazione in sede di liquidazione della fattura.

ART. 18 – Alla spesa si farà fronte coi fondi di bilancio comunale e con l'impegno assunto con la determinazione n. n. 51 del 19/02/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica.

ART.19 – Il responsabile dell'appalto per la stazione appaltante si identifica nel “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, che sarà nominato nelle forme di legge e comunicato all'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Comune di Marineo, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a tale fine, il Direttore dell'Esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 e regolamenti attuativi, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati.

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione dell'appalto, dovranno pervenire al responsabile del procedimento ai recapiti telefonici, fax ed e-mail che saranno comunicati per iscritto

ART. 20 – Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari tutti in materia di appalti di pubblici servizi vigenti nell'ambito della Regione Siciliana.

ART. 21 – Le spese del presente atto, comprese quelle per la registrazione fiscale, sono a totale carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa.

ART. 22 – Il contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, per mancato rispetto degli obiettivi e dei parametri che hanno formato oggetto di valutazione dell'offerta tecnica. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni

antimafia positive a carico dell'impresa o di una delle consorziate, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/201, fatte salve comunque la possibilità dell'estromissione ove consentita. L'impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla stazione appaltante di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G

L'impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

La stazione appaltante procederà alla risoluzione espressa del contratto di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-terc.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora

restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

La Stazione Appaltante farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Stazione Appaltante sia l'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART. 23 – Per ogni e qualsiasi controversia inerente l'appalto, dovesse insorgere durante l'esecuzione contrattuale, competente è il foro di Palermo.

ART. 24 - Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il servizio del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., e, pertanto, si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo forfetario di € 45,00.

ART. 25 - Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati per averne altrimenti preso visione e conoscenza.

E, richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto, redatto in parte da me, Segretario comunale, ed in parte da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Il presente atto viene archiviato e memorizzato su supporto informatico, costituito da diciassette pagine interamente scritte e parte diciottesima, comprese le firme, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, nell'apposizione in mia presenza della firma digitale certificata. In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con la mia firma digitale certificata.

Per la Società Consortile Eco Burgus a r.l.
Legale Rappresentante
Bernardo Taormina

Per l'Amministrazione Appaltante
Il Responsabile dell'AREA TECNICA
Arch. Salvatore Arnone

Il Segretario Comunale di Marineo
Dott. Lucio Guarino